La figura di Bruno Visentini invita a riflettere sulle intersezioni fra economia e diritto, anche oltre il diritto dell’impresa.

 Nell’economia italiana dal 1992 la produttività ristagna. Il Pil è del 9% inferiore al livello del 2007. La disoccupazione è al 13%. Ferma la produzione, il debito pubblico travalica il 130% del Pil.

 Le cause del disastro sono economiche, ma anche culturali, politiche, istituzionali.

 Fra le più rilevanti vi è l’inadeguatezza del diritto dell’economia, per non dire l’inadeguatezza dell’intera “esperienza giuridica” nel suo rapporto con l’economia.

 Un filone di studi econometrici internazionalmente consolidato denuncia che in Italia la infrastruttura giuridica toglie punti percentuali al livello del reddito pro capite e più di in punto al tasso di crescita della produttività.

 Sei blocchi dell’ordinamento dell’economia andrebbero ripensati e riscritti: societario, ma anche del risparmio, fallimentare, processo civile, amministrativo, concorrenza.

 Idealmente, occorrerebbe muovere da un’idea forte della finalità economica assegnata a ciascun blocco per ricercare poi la più organica complementarità fra le sei coppie strumento giuridico/obbiettivo economico.

 Provo a elencare queste coppie, con l’assertività semplificante imposta dal tempo disponibile[[1]](#footnote-1):

 1) Nell’impresa italiana, prevalentemente piccolo-media, padronale e famigliare, dev’essere valorizzata l’imprenditorialità, rispettata l’autonomia di chi gestisce, favorita l’ascesa dimensionale. Ai finanziatori coinvolti è opportuno riconoscere diritti di recedere dall’azienda, più che di interferire nella sua gestione: *exit,* più che *voice.*

 2) Azionisti e creditori dell’impresa vanno tutelati primariamente da un diritto del risparmio che assicuri loro l’informazione. Per proteggerli da rischi eccessivi e da impropri comportamenti dei soggetti finanziati migliori regole devono integrarsi con una discrezionalità dei supervisori – della banca centrale in primo luogo - più ampia e meglio tutelata dal legislatore e dalla magistratura. L’improvvida legge sul risparmio del 2005 e la giurisdizione hanno teso, all’opposto, a restringere tale discrezionalità.

 3) Il diritto della crisi aziendale può utilmente trasformarsi ancor più in diritto negoziale e ancor meno in procedura concorsuale. Va maggiormente incentivata la tempestiva ammissione dello stato di difficoltà da parte dell’imprenditore, affinché le risorse aziendali siano riallocate prima di vanificarsi nell’insolvenza.

 4) Nel processo civile, per l’impresa coinvolta nella lite l’accorciamento e la prevedibilità dei tempi sono non meno preziosi della «giustezza» della sentenza finale.

 5) Il diritto pubblico è chiamato a non ostacolare nei costi, nei tempi, nella qualità la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali. Si deve tornare a centralizzare la scansione delle priorità degli investimenti pubblici. Occorre semplificare il procedimento amministrativo che li riguarda, renderlo meno complesso, lento, gravido d’incertezze.

6) Infine, l’azione *antitrust* giova alla crescita se promuove tra i produttori la concorrenza dinamica, a colpi di innovazioni, per i consumatori di domani. Non può limitarsi a tutelare la concorrenza statica, di prezzo, per tacitare le proteste e le pretese delle associazioni dei consumatori di oggi.

Nella mia esemplificazione più del merito – opinabile - rileva il metodo. Nel ripensare i sei blocchi vanno superati gli steccati disciplinari. Nel riformarli vanno evitate le sovrapposizioni e valorizzate le sinergie che l’ordinamento può offrire, facendo perno sul diritto societario.

Pierluigi Ciocca

1. Rinvio a P. Ciocca, *Un nuovo diritto per l’economia italiana,* in «Aperta Contrada», 5 dicembre 2008. [↑](#footnote-ref-1)